

CXCI.

TORNATA DEL 27 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione legislativa — Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sul sistema delle alluvioni — Scharimento fornito dal Senatore Balbi-Piovera — Dichiarazioni dei Senatori Arrivabene e Martinengo — Considerazioni e proposte del Senatore Castelli E. a parecchie disposizioni del Codice civile — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Ministro dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Lo stesso legge le domande dei Senatori Gallina e Puccioni per un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi.

Del Prefetto di Reggio (Calabria), degli *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1864*.

Del signor Marco Calvo, della sua *Risposta all'opuscolo del Deputato Boggio sul prestito volontario forzoso di 500 milioni*.

Del signor Senatore Massa Saluzzo, di due esemplari di una sua opera intitolata: *Commenti sulle leggi riflettenti la formazione e il giudizio della Corte di Assise*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. Nell'ultima seduta mentre si discuteva sulla parte del Codice riflettente le alluvioni, il signor Siotto-Pintor aveva domandato la parola, che ora gli accorderò.

Senatore Siotto-Pintor. Signori. Dopo la lucida esposizione del signor Senatore Balbi-Piovera, dopo la dotta orazione dell'onorevole Senatore Scialoja, io non ho che ad esporvi la sintesi dell'opinione mia intorno alla legge delle alluvioni.

Essa è contraria ai principii elementari del diritto, contraria alle ragioni immutabili della giustizia, contraria alle buone teorie economiche, contraria al senso della moralità pubblica.

Io dico contraria ai principii del diritto. Il proprietario della superficie è proprietario del sottosuolo, principio sancito, a prescindere dalle leggi romane, dall'articolo 458, se non erro, del Codice *hardo*. Altra regola di diritto è che la forza maggiore non opera effetti giuridici a danno di colui che ne è vittima. Dunque la legge delle alluvioni è contraria ai principii elementari del diritto.

È pure contraria alle ragioni della giustizia. Quinci alla perdita del terreno s'aggiugne la perdita della speranza di recuperarlo, quindi si concede al rivierasco un guadagno che non ha fondamento di ragione. Di qui si aggrava il danno, di là si addoppia il beneficio.

È contraria alle buone teorie economiche. Legge terribilmente aristocratica, immiserisce senza pietà i piccoli proprietari, ingrossa il censo de'ricchi, la proprietà de'quali fronteggiando il fiume per molta distesa, egliino rimangono perciò frontisti, e ciò che perdono in larghezza acquistano, di lunata in lunata, in lunghezza, e acquistano nella parte inferiore quello che nella parte superiore hanno perduto.

È contraria da ultimo al senso della moralità pubblica. Parecchi uomini doviziosi della Lombardia mi pregarono di portare la parola, e voi avete udito dall'onorevole Balbi-Piovera come egli si facesse coscienza di rendere cento venti giornate di terreno che il capriccio delle acque aveva a lui regalato a scapito di un gran numero di povere famiglie.

Senatore **Balbi-Piovera**. Non le ho restituite.

Io ho osservato nella tornata di sabato che nell'ultima inondazione autunnale, fui avvantaggiato per alluvione di circa 120 giornate di terreno, e che diedi le dovute disposizioni per i piantamenti, e presa di possesso secondo la presente legge; ma che avendo poi tragbettato il fiume per riconoscere i danni arrecati alla riva opposta, ho trovato che questo spazio di terreno aggregato alle mie alluvioni proveniva dalla corrosione di fondi formanti il patrimonio di venti famiglie di poveri coltivatori, e che ne fui accorato assai. Ma restituire quel terreno non si poteva poichè avrei perduto le mie fronti e concesso passività dannosa non avendo la reciprocità. Però se la legge viene ristabilita come fu proposta dal Ministero e tolti gli emendamenti della Commissione, tutte le proprietà avranno eguale trattamento e diritto.

Senatore **Siotto-Pintor**. A parer mio, se non ha restituito, ha fatto male, o almeno avrebbe fatto meglio restituendo.

La Francia non è riescita a fare questa grande innovazione? Se ne rallegri l'Italia. La innovazione è degna della sapienza italiana.

Quanto è delle difficoltà tecniche, non tocca a me di parlarne. Contuttociò, pur straniero come sono alla scienza, bene intesi dagli uomini periti e ben compresi la facilità di segnare la linea mediana (che i tedeschi appellano *Thalweg*) e di mantenerla invariabile per punti fissi e talmente distanti, che le acque del fiume non vi sieno a memoria d'uomini arrivate giammai. Io ho qui sott'occhio i tipi, e li pongo in mano dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, acciò si faccia fede coi propri occhi della possibilità di raggiungere lo scopo desiderato.

Senatore **Arrivabene**. Chiedo la parola per una spiegazione.

Io sono possessore di un fondo lungo il Po nel paese di Sora, dove il fiume ha la larghezza di circa 200 metri, e rode un po' da una parte, un po' dall'altra le sponde.

Se le acque portassero via una gran parte di terreno, e lo gettassero sull'opposta riva, e se il proprietario danneggiato venisse a dirmi restituitemi questo terreno; come potrei fare io a restituirlo quando non so di chi sia?

Bisognerebbe che il Governo mi dicesse: Avete guadagnato tanto, lo prendiamo noi, e lo distribuiremo a chi crederemo meglio secondo i diritti di giustizia e di equità.

Senatore **Martinengo G.** Avendo udito dall'onor.

Senatore **Siotto-Pintor** accennare siccome varii possessori di vasti tenimenti lungo fiumi in Lombardia lo avessero sollecitato a combattere il sistema delle alluvioni, adottato nel progetto del nuovo Codice civile, io credo mio debito rettificare tale asserzione. Non perchè io ponga dubbio su quanto espose l'onorevole mio amico e collega; ma perchè impugno il motivo dell'incarico che a lui veniva dato.

Io ritengo che il Codice civile austriaco che ammette il diritto di alluvione non desse a tale riguardo il men che minimo luogo a riflescibili contrasti litigiosi.

Avendo io la sfortuna di possedere lungo le sponde di un fiume nella Lombardia, mi trovo dal medesimo trattato nel modo inverso di quello che l'onorevole Senatore Balbi-Piovera ci ha narrato, cioè ho perduto vasto tratto di terreno per effetto del corso del fiume. Con tutto ciò io tengo per fermo di avere meno sacrificato di quanto avrei dovuto fare rivendicando nuclei di sterile terreno portati dalla corrente all'opposta sponda; e ciò per l'effetto della legge che giustifica l'alluvione, che a mio credere non opportunamente si combatte.

Raccomando per tanto all'onorevole signor Ministro che si compiaccia tenere conto anche di queste mie osservazioni, e voglia quindi considerare nel nuovo Codice il sistema in discorso tale e quale fu dalla Commissione concepito, e che perciò sarà dal Senato approvato, giacchè non fu oggetto di opposizione neppure nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Essendo esaurita la discussione sul tema dell'alluvione, accordo la parola al Senatore **Castelli** che è ora il primo iscritto sugli articoli del Codice.

Senatore **Castelli Edoardo**. Signori Senatori. Quando il Senato in una delle sue ultime riunioni della scorsa estate, respingendo una proposta che era l'assoluta negazione del diritto di libera discussione d'ogni legge che appartiene al Senato, o a ciascuno de' suoi membri, deliberò che s'invitassero tutti i Senatori a presentare, entro il non lontano mese di settembre, quegli emendamenti, che ciascuno attingerebbe doversi introdurre nel progetto del Codice civile ora sottoposto alle vostre deliberazioni, io mi accingevo tosto al difficile lavoro, ed allo scadere del termine, per verità assai breve, che il Senato aveva all'uopo assegnato, apparecchiava e trasmetteva al Presidente del Senato parecchi emendamenti che, dati alle stampe, erano poscia comunicati alla Commissione senatoria incaricata di riferire sul progetto del Codice stesso.

Invitato nello scorso novembre dalla Commissione medesima ossia dalla minoranza de' suoi membri allora presenti in Torino, aveva l'onore di svolgere davanti ad essa le ragioni dei singoli emendamenti, che aveva presentati, pochissimi dei quali fra i meno importanti ebbero l'onore di essere accolti dalla Commissione stessa.

Posto ciò, io mi riservava, come era mio diritto, e debito mio ad un tempo, di darvi nuovo svolgimento avanti il Senato quando fosse giunto il momento di

discutere il progetto del Codice civile; ed ora appunto mi verrebbe il dritto di farlo postochè siamo chiamati a dare il nostro voto sopra questa importante opera legislativa.

Se non che, il desiderio per una parte di non ritardarne la conversione in legge colla formola proposta di emendamenti, che, se ottenessero, come ne avrei la speranza, l'appoggio del Senato, renderebbero necessario il rinvio del Codice stesso all'altro ramo del Parlamento, e la persuasione per altra parte che il propostomi intento di correggere in alcuna sua parte che reputo difettiva siffatto progetto di Codice civile si potrà egualmente raggiungere col dare agli emendamenti la più modesta forma di semplici avvertenze delle quali l'esimio signor Ministro Guardasigilli, in forza dei poteri, che gli conferisce l'articolo secondo del progetto di legge, che stiamo discutendo, e della dichiarazione da esso medesimo fatta nella relazione con la quale ne accompagnava la presentazione al Senato, potrà e vorrà tenere quel conto di cui l'illuminata sua saviezza le riconoscerà meritevoli, m'inducono a pregare il Senato a voler permettere, che io chiami l'attenzione sua e del signor Ministro sopra quelle mende dalle quali, malgrado i lunghi ed, assai commendevoli studii fatti dalla benemerita Commissione e le numerose e molto importanti miglione da essa introdotte nel progetto ministeriale del nuovo Codice, a me sembra doversi ancora purgare il Codice medesimo.

Le parti del Codice sulle quali mi accingo ad intrattenere il Senato e l'onorevolissimo signor Ministro riflettono il matrimonio, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, la servitù, il testamento olografo, le successioni testamentarie, la prova testimoniale, la vendita tra' coniugi, il mutuo ad interesse, il privilegio sui mobili, e l'interruzione della prescrizione.

Quest'enumerazione delle varie materie intorno alle quali è mio proposito di intrattenere il Senato, non inquieti gli onorevoli miei colleghi per il timore che il mio dire abbia a stancare per troppa prolissità la loro pazienza.

Sono varie come hanno inteso le materie, ma saranno brevissimi i cenni che io farò sopra ciascuna di esse perchè trattandosi di fare semplici avvertimenti dei quali possa tener conto il signor Ministro, non credo necessario di dare a nessuno degli oggetti sui quali mi propongo di parlare, un grande sviluppo.

E qui mi giova di fare un'avvertenza prima di entrare nel merito delle considerazioni che intendo presentare, ed è questa, che allorchando io proponeva gli emendamenti che poscia furono stampati e che ora ri-proporrò in forma d'avvertenze, ebbi in mira, nello scopo sempre di non rendere più difficile la redazione del Codice, ebbi in mira, dico, di formolare i miei emendamenti, in modo che nel caso che si accettassero anche tutti, non si avesse ad alterare menomamente l'enumerazione degli articoli del progetto, così che si possano sostituire od in parte od in tutto agli articoli

che già esistono nel progetto senza variarne la numerazione.

La 1. serie di avvertenze che io ho enunciato, versa sul matrimonio. La prima di queste avvertenze nelli emendamenti che furono stampati e distribuiti al Senato aveva tratto al matrimonio dei sacerdoti. In una delle scorse sedute questa questione fu agitata davanti al Senato, e fu proposto dall'onorevole Senatore Mameli un emendamento, che dopo discussione non venne dal Senato accolto. Questo precedente mi induce a non insistere specialmente sull'emendamento che a mia volta aveva presentato, sebbene l'emendamento proposto dal Senatore Mameli diversifichi e dirò, anche essenzialmente, dal mio. L'emendamento proposto dal Senatore Mameli voleva interdette esplicitamente dalla legge il matrimonio non solo de' sacerdoti, ma di qualunque siasi persona vincolata da voti solenni, da voti religiosi. Per lo scopo a cui era diretto il suo emendamento, era naturale che il medesimo avesse tutta quella estensione. Per lo scopo mio invece non interessava che si estendesse oltre al divieto del matrimonio de' sacerdoti.

Il Senatore Mameli considerava il matrimonio sotto il duplice rapporto religioso e sociale.

Lo scopo mio era di provvedere unicamente agli interessi sociali, facendo astrazione dalle esigenze della religione; e considerando in questo solo rispetto la questione, non mi sarebbe difficile di dimostrar l'opportunità della mia proposta, senza incontrare un vero ostacolo nel voto dato dal Senato intorno all'emendamento dell'onorevole Mameli.

Tuttavia l'insieme delle risposte che furono date per oppugnare quell'emendamento sono tali, che mi inducono a dubitare assai se, anche ristretto nei limiti in cui io l'aveva proposto sarebbe il mio accolto dal signor Ministro. Quindi senza rinunziare punto alla convinzione che mi sono formata a tale riguardo, anche per segno di reverenza al Senato che ha con una maggioranza abbastanza significativa respinto l'emendamento del Senatore Mameli, ometto d'intrattenerlo maggiormente a questo riguardo.

Passo quindi al secondo emendamento che propongo ugualmente al titolo del matrimonio.

L'art. 72 del progetto di Codice civile stabilisce:

« Il figlio che non è giunto all'età di 25 anni compiuti, la figlia che non ha compiuto gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. »

Come il Senato vede, qui si stabilisce una differenza tra il maschio e la femmina; quanto al maschio gli si interdice il matrimonio senza il consenso del padre sino all'età di 25 anni mentre quanto alla femmina bastano 21 anni perchè sia emancipata dalla necessità di riportare quest'autorizzazione.

Perchè questa differenza? La necessità dell'autorizzazione dei genitori è stabilita dalla legge per una di queste due ragioni, ovvero per tutte e due; cioè o per significare la riverenza che i figli devono ai genitori, o

per supplire al difetto nei figli stessi di sufficiente senno. Se si vuol significare coll'obbligo di riportare l'autorizzazione paterna la reverenza dei figli ai genitori, evidentemente non v'è ragione per stabilire una differenza fra il maschio e la femmina; se il figlio fino ai 25 anni deve mostrare la sua riverenza ai genitori, non vedo il perchè la figlia debba solo mostrare questa riverenza fino ai 21 anni.

Ma v'è altra ragione; si vuole cioè supplire alla insufficienza del senno: e sia pure: ma se ciò è vero, siccome la legge nel fissare l'epoca della maggiore età non distingue tra i maschi e le femmine per quali stabilisce indistintamente l'età di anni 21, così è manifesto che il legislatore presume che il senno necessario per governarsi senza l'altrui assistenza si acquisti in un eguale periodo della vita così dai maschi come dalle femmine: e ciò essendo, non si saprebbe comprendere come, solo allorché si tratta di compiere l'atto più importante della vita, quello dal quale dipende tutto l'avvenire dell'uomo e della donna, si abbia a presumere che questa avrà maggior senno a 21 anni di quello che possa averne l'uomo. Evidentemente ciò non si può asserire; dunque nessuna di queste due ragioni suffragherebbe la disposizione della legge.

Vi ha probabilmente chi si fonda su di una terza ragione per spiegare siffatta differenza; voglio dire il maggior favore col quale dev'essere facilitare i matrimoni delle femmine a preferenza dei maschi, sul riflesso che per la femmina lo stato matrimoniale è non solo naturale, ma in certa guisa una necessità sociale, la quale si verifica pel maschio in un grado assai minore.

Ma a questa necessità provvede molto bene l'articolo 70, il quale stabilisce che contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, non è ammesso verun richiamo da parte del figlio. Nell'interesse della figlia potrà farsi richiamo alla Corte d'appello sia dai parenti, e dagli affini, sia dal Pubblico Ministero.

Io credo che queste brevi mie considerazioni siano più che sufficienti per dimostrare come la differenza che si vorrebbe stabilire fra i diritti del maschio e quelli della femmina con detto articolo 72, non sia giustificata da proporzionate ragioni.

Che poi questa differenza tra l'uno e l'altro sesso non sia per nulla necessaria se ne avrebbe, ove fosse mestieri, un argomento nei Codici di Parma, Modena e Lombardia, i quali stabiliscono indistintamente che l'autorizzazione paterna pel matrimonio dei figli deve chiedersi sì dal maschio che dalla femmina sino all'età di anni 25, ed io non veggio ragione per discostarci ora dalle disposizioni di questi tre Codici, e prego per conseguenza il signor Gardasigilli a tener conto di queste considerazioni, provvedendo coi poteri che ha, a che questo articolo venga formulato nel modo seguente: « Prima dell'età di anni 25 compiuti, i figli non possono contrarre matrimonio senza il consenso del

padre e della madre. » Il resto dell'articolo poi sta come è attualmente.

Ora intendo rassegnare al Senato ed al Ministero poche altre considerazioni sul titolo del matrimonio riguardanti il diritto di opposizione per parte dei genitori al matrimonio dei loro figli.

A questo diritto di opposizione il progetto provvede nell'articolo 91, in questi termini: « Il padre, in sua mancanza la madre, e in mancanza d'amendue, gli avi, e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo, quantunque i figli o discendenti maschi avessero già compiuti gli anni 25 e le femmine gli anni 21. »

Che cosa significano le parole « per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo? » forse si potrebbe dedurre l'intenzione del legislatore dai termini con i quali è compiuto l'art. 96, ove è detto « Il Pubblico Ministero ove conosca che esista qualche impedimento al matrimonio dovrà farvi opposizione. »

Per i genitori il precedente articolo 91 ha detto *per ogni causa* che osti alla celebrazione, mentre invece per il Pubblico Ministero il legislatore ha detto *per ogni impedimento*.

Parrebbe naturale che da questa diversa forma di disposizione si dovesse argomentare che il diritto di opposizione che la legge concede ai genitori sia da ritenersi più esteso di quello che è attribuito al Pubblico Ministero, di guisa che, mentre a quest'ultimo non ne compete l'esercizio se non quando si verifici un impedimento, di quelli previsti dalla legge, dai genitori invece possa farsi opposizione anche all'infuori degli impedimenti previsti dalla legge.

Ma, oltrechè l'espressione non è chiara, ho già inteso che nell'opinione specialmente di alcuni membri della Commissione senatoria, le espressioni generiche, più ampie, più indeterminate che riflettono il diritto di opposizione conceduto ai genitori non li abiliterebbero tuttavia a fare opposizione se non concorra un impedimento previsto dalla legge.

Ora se ciò fosse, io ritengo che male si sarebbe in questi termini provveduto all'interesse morale della famiglia.

Supponete infatti che in una famiglia vi sia un figlio, che abbia oltrepassato i 25 anni, ed una o più figlie nubili; e che il figlio, non avendo più bisogno dell'autorizzazione paterna, voglia unirsi in matrimonio con una femmina di perduta vita. Non è forse prevedibile, che verificandosi una tale unione, il collocamento delle figlie diverrà impossibile?

Ora, io domando se non sarebbe uno sconcio gravissimo che fosse permesso a questo figlio di unirsi in matrimonio con persona tale che renderebbe assai probabilmente impossibile il matrimonio delle sue sorelle, se sarebbe provvisto razionalmente agli interessi ed ai diritti del padre obbligandolo per quest'eventualità a provvedere agli alimenti di una donna siffatta.

Nel sistema del Codice Subalpino si era stabilito che quando il padre rifiutasse il consenso al matrimonio del figlio, questi avesse diritto di chiamare il padre avanti la Corte d'Appello perchè dichiarasse le ragioni, qualunque fossero, del rifiuto; stava poi alla Corte d'Appello di apprezzare se queste ragioni erano di tanta importanza da giustificare il rifiuto.

Io non chiederei che si ritornasse a quel sistema, ma chiederei che posto che il diritto di opposizione è ammesso dalla legge, ed è un diritto incontrovertibile, chiederei, dico, che ad imitazione dei Codici di Francia e di Napoli si dichiarasse esplicitamente che il padre informato per via delle pubblicazioni che il figlio sta per contrarre un matrimonio che porterebbe un danno gravissimo morale e materiale alla sua famiglia, avesse diritto di adire il Tribunale, come si aderirebbe per motivo di un impedimento legale, o di chiedere che, previe le opportune informazioni, esso giudichi se nelle preaccennate condizioni sia ragionevole che il figlio contragga una sì disastrosa unione.

Io non vedo quali inconvenienti potrebbe produrre una disposizione concepita in questi termini.

Abbiamo perfino nei regolamenti militari del nostro paese una disposizione che vieta agli ufficiali di unirsi in matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero. Questo facoltà la trovo esorbitante; ma pure l'abbiamo. Io non approvo una disposizione così estesa, la quale non esige neppure che il superiore dia le ragioni della sua opposizione. Invece limiterei il diritto di opposizione a chi? Al padre che è la più legittima delle autorità che esista.

Quindi credo che si migliorerebbe l'articolo 91 introducendovi la disposizione che io aveva formulata nei miei emendamenti, la quale sarebbe concepita nei seguenti termini.

« Il padre, in sua mancanza la madre, o in mancanza di ambedue, gli avi e le avole possono opporsi al matrimonio dei loro figli e discendenti di qualunque età, semprechè l'opposizione, indipendentemente da una causa che, per legge, osti alla celebrazione del medesimo, abbia a giudizio del Tribunale per oggetto di prevenire un grave ed evidente pregiudizio morale o materiale alla famiglia o alla persona del figlio o discendente. »

Passo ora ad una quarta ed ultima osservazione relativa al titolo del matrimonio.

Gli atti di matrimonio secondo la legge devono esser fatti davanti l'ufficiale dello stato civile. L'ufficiale civile, secondo parmi che porti già la nuova legge comunale, sarà il Sindaco. La legge nello stabilire l'osservanza di varie formalità per la celebrazione del matrimonio, formalità per la violazione delle quali infligge anche la pena di nullità, stabilisce pure che il Sindaco che viola queste formalità, è soggetto ad una multa.

Ora, domando io, vi è qualcuno fra noi che pensi che tutti indistintamente i Sindaci dello Stato saranno in grado di conoscere la legge, di apprezzarne le pre-

scrizioni e di evitare la violazione delle formalità che violate l'assoggettano ad una multa? Evidentemente niuno ha questa lusinga: nei comuni rurali è impossibile pretendere che un povero contadino, il quale saprà appena scrivere il suo nome, conosca quali sono le prescrizioni del Codice da osservarsi nella celebrazione del matrimonio.

Dunque per una parte la legge pretenderebbe l'impossibile col prescrivere a persone ignare della legge l'osservanza di forme ad esse sconosciute: e d'altra parte si esporrebbe il Governo a numerosissimi rifiuti per parte di coloro che saranno scelti ad occupare la carica di Sindaco, i quali ben prevederanno a quali pericoli andrebbero incontro accettando.

Non è però a mio senso difficile il provvedere all' sconci e alle difficoltà che ho testè accennati.

Vi è una disposizione nel titolo del matrimonio, la quale stabilisce, che se le parti, o per malattia o per altri casi, non possono recarsi all'ufficio dell'ufficiale dello stato civile, questi, assistito dal segretario ed accompagnato da quattro testimoni si trasferisce al domicilio dello sposo impedito e procede alla celebrazione del matrimonio. Ora perchè mai la stessa cosa non si potrà prescrivere anche nei casi più ordinari, in cui il matrimonio si celebra nella casa comunale? Altronde, occorrendo di stendere un atto importantissimo che deve restare nei registri del municipio, è naturale che, come avviene di tutti gli altri atti che si compiono pel ministero del Sindaco, venga esteso dal Segretario comunale.

Quindi per ovviare agli inconvenienti in principio indicati basterebbe che si stabilisse per regola generale, che tutti gli atti cui procede l'ufficiale dello stato civile siano fatti con intervento del Segretario, al quale sia imposto il dovere di verificare, prima di estendere un atto di matrimonio, se siano state compiute tutte le formalità prescritte dalla legge; ed in caso di mancanza di alcuna di esse o di esistenza di un legale impedimento, ne debba avvertire il Sindaco a pena di sottostare esso medesimo alla multa comminata dalla legge: adoperando in tal modo non si violano punto le norme principali stabilite in proposito dal Codice. L'ufficiale che celebra il matrimonio essendo il solo Sindaco, egli non deve, nell'esercizio di siffatta attribuzione, poter trovare opposizione per parte del Segretario: ma questi deve far risultare prima di estendere l'atto di matrimonio, di avere avvertito il Sindaco della violazione della forma prescritta o dell'esistenza dell'impedimento; che se malgrado questo avvertimento il Sindaco prescrive tuttavia che l'atto di celebrazione del matrimonio si compia, il Segretario non avrà diritto di opporvisi; ma in tal caso egli sarà esonerato dalla multa d'onde avverrà evidentemente che ogni qualvolta il Segretario diffiderà il Sindaco non potersi procedere alla celebrazione del matrimonio, o perchè manca un documento, o perchè non si è adempiuto alle formalità prescritte

dalla legge, naturalmente il Sindaco si asterrà dal compiere l'atto.

Altronde ciò che io propongo non è nuovo nella nostra legislazione. Nel Codice di procedura è previsto il caso di violazione di forme in atti fatti dall'autorità giudiziaria; ma chi ne risponde? Forse il Giudice? No, o Signori, la pena comminata dalla legge per tali violazioni è inflitta al Segretario a cui è fatto divieto di sottoscrivere un atto nel quale non siasi osservato le forme prescritte.

Non vedo che difficoltà vi potrebbe essere di applicare lo stesso sistema agli atti dello stato civile, che sono affidati ai Sindaci.

Io quindi, per ovviare a tutti gl'inconvenienti che son venuto esponendo proporrei che nell'art. 138 del progetto si inserissero le seguenti parole:

« Le pene stabilite dai precedenti articoli sono comuni al Segretario comunale che non abbia fatto risultare nell'atto eseguito in contravvenzione alla legge, di averne prima di distenderlo fatto conoscere i vizi all'ufficiale dello stato civile che ne ha ordinata la compilazione. »

Resta ancora una considerazione da fare sul titolo del matrimonio. L'articolo 168 stabilisce:

« Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri totali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale. »

In questa disposizione non si parla punto degli alimenti: donde la ovvia conseguenza che il diritto a conseguirli non cesserebbe nel caso in esso articolo contemplato; il che implicherebbe una contraddizione molto grave.

L'articolo 142 stabilisce che: « L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. »

E l'articolo 161 stabilisce che: « La separazione può essere domandata per causa di adulterio e di volontario abbandono. »

Facciamo dunque il caso che la moglie abbandoni il domicilio del marito senza giusta causa e che richiamati ricusi di ritornarvi. Quale sarà la conseguenza di questo fatto? La moglie perde il diritto agli alimenti a termine dell'articolo 142. Ma siccome questo stesso abbandono dà il diritto al marito di provocare la separazione, egli si vale di questo diritto; la separazione è dichiarata giudizialmente per colpa della moglie; or come potrebbe ammettersi che ciò avvenendo rinasca a favore di essa il diritto agli alimenti, di guisa che quello stesso fatto che ne ha portato la privazione, quando venga riconosciuto sussistente dal giudice per mezzo della sentenza di separazione, questa faccia rinascere il perduto diritto? Evidentemente ciò sarebbe assurdo.

Quindi senza estendermi maggiormente a questo ri-

guardo mi limito a pregare il signor Ministro di avere presenti queste considerazioni, onde si possa in fine della prima parte dell'articolo 168 aggiungere: « e non ha più diritto agli alimenti. »

Passo all'articolo della tutela.

L'articolo 276 contiene una provvidissima disposizione. Esso stabilisce che nei consigli di famiglia o di tutela il ministero del giudice o di qualunque altro ufficiale è gratuito come quello dei membri che lo compongono.

Allo stato dell'attuale legislazione in materia di tutela si è sempre lamentato che le guarentigie delle quali il legislatore ha voluto circondare il patrimonio del minore, si convertano in un dispendio continuo e gravissimo il quale, soprattutto nei piccoli patrimoni, si potrebbe dire che ne assorbe una gran porzione. Quindi provvidissimamente l'articolo 276 volendo ovviare a questa assurdità che la protezione diventi un peso, ha stabilito che il ministero del giudice e degli altri uffiziali pubblici in materia di tutela debba essere gratuito. Ma la disposizione non è completa. Si parla degli atti che si fanno nei consigli di famiglia o di tutela; ma questi sono i meno dispendiosi.

Gli atti che sono maggiormente dispendiosi, sono; dapprima l'inventario, il quale dovendosi fare per mezzo di notaro, cagiona spese gravissime; sono in secondo luogo tutti gli atti di omologazione per parte del Tribunale di circondario, a cui danno luogo i provvedimenti dei consigli di famiglia.

Se si vuole in conseguenza che la riforma sia veramente provvida, bisogna che il beneficio della disposizione dell'articolo 276 si estenda a tutti indistintamente gli atti dipendenti dalla tutela; senza di che, mentre i minori saranno esonerati dei meno gravi dispendi, continueranno a sottostare a quelli maggiormente gravi.

E perchè il sistema risponda veramente al proposto intento, ragion vuole che si emendi il progetto eziandio in ciò che ha tratto all'inventario.

A questo riguardo nel progetto del nuovo Codice si è già fatto un passo, ma è sempre un passo fatto a metà.

Parlando dell'inventario cui deve procedere il tutore prima di ingerirsi nell'amministrazione della tutela, il progetto introduce una distinzione tra un patrimonio che non ecceda le lire tremila, e un patrimonio che superi tale somma.

Nel primo caso l'articolo 295 consente che l'inventario si faccia in forma privata; nel secondo invece prescrive il ministero del notario. Ma evidentemente questa distinzione non ha veruna ragione di essere. Infatti, delle due l'una: o l'inventario si può fare altrimenti che col ministero del notario, senza compromettere la conservazione del patrimonio che è affidato all'amministrazione del tutore, ed allora non vi è nessuna ragione per prescrivere che se il patrimonio eccede le lire tremila debba intervenire il ministero del

notaio, il quale ognuno sa quanto sia dispendioso: o non si può avere fiducia che l'inventario fatto senza il ministero del notaio costituisca una guarentigia sufficiente nell'interesse del minore, ed allora è assurdo che si esponga quel minore che ha un patrimonio più piccolo, al pericolo di perderlo, privandolo della maggiore guarentigia con che si circondano i più pingui patrimoni.

Dunque anche a questo riguardo conviene che la disposizione benefica del Codice sia completata collo stabilire indistintamente che l'inventario si faccia in forma privata dal tutore coll'intervento del protutore, dai quali ne sia poi, col giuramento che è prescritto dal Codice, asseverata avanti il giudice l'esattezza.

Nè basta ancora. Non minima tra le spese degli atti della tutela, si è quella che ragiona l'obbligo di stenderli in carta bollata. Anche a questo riguardo il progetto fa un passo, stabilendo nell'art. 364 che i registri delle tutele dei minori saranno tenuti in carta libera: ma anche questo passo è troppo timido e insufficiente.

Infatti, si può ben ammettere che siffatta disposizione esoneri il patrimonio del minore da una spesa, che al postutto non sarebbe di molto rilievo, ma evidentemente se non se ne estende il dettato, l'uso della carta bollata, per tutti gli atti dipendenti dalla tutela sarà pur sempre un peso non tenue, che contraddirà manifestamente col sistema protettore a cui accenna in complesso il progetto nel titolo della tutela; la quale contraddizione è tanto più da evitarsi in quanto ripugna lo ammettere che la protezione della quale il legislatore sembra voler circondare i minori, possa riuscire ad una imposizione a favore della pubblica finanza.

Importa in conseguenza che sia espressamente dichiarato che tutti indistintamente gli atti della tutela sono da stendersi in carta libera, sia che riflettano le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela, sia che emanino dall'autorità giudiziaria, purchè riflettano la giurisdizione volontaria.

Queste stesse disposizioni alle quali ho fatto allusione relativamente alla tutela del minore dovrebbero razionalmente estendersi, al caso dei minori emancipati. Nell'art. 328 è detto: *Il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.*

Questo curatore per l'amministrazione pupillare ha gli stessi doveri che ha il tutore per i minori, quindi quel favore che è giusto di accordare ai minori sotto tutela, è del pari giusto, che si accordi al minore emancipato, che è sotto curatela.

Ora farò alcune osservazioni sulla materia dell'interdizione.

L'art. 339 del progetto è così concepito:-

« Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di

mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto. »

Con questo articolo la legge non solo autorizza la interdizione, meglio anzi, prescrive l'interdizione della persona maggiore d'età la cui abituale infermità di mente la rende incapace di provvedere ai propri interessi, ma estende questa prescrizione ai minori emancipati. In verità non vedo il perchè si sia introdotta nel nuovo Codice questa disposizione che non esiste in veruno degli altri Codici italiani e neppure nel Codice francese. A che pro si vorrebbe interdire il minore emancipato che si dimostri incapace di amministrare le cose sue? A ciò ha già provveduto ottimamente un precedente articolo del progetto medesimo.

Infatti l'art. 336 stabilisce che il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per disposizione del consiglio di famiglia quando i suoi atti il dimostrino incapace di amministrare; dunque a quale pro, lo ripetiamo, si estenderebbe al minore, una disposizione tutelare, che il diritto ha introdotto, nel solo scopo di provvedere esclusivamente all'interesse del maggiorenne cui faccia difetto il senno necessario a bene amministrare le proprie sostanze? Evidentemente la nuova disposizione mancherebbe di pratica utilità; e ciò basta per non ammetterla in un ben ordinato Codice civile. Quindi è per sé palese la convenienza di eliminarla.

A proposito dell'interdizione la legge stabilisce ancora nell'art. 353 che l'interdizione sarà rievocata ad istanza dei parenti del coniuge o del pubblico ministero quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

Ma non si parla nè punto nè poco della sola persona che sia interessata a veder rievocata l'interdizione; non si parla cioè dell'interdetto. Ora io suppongo che l'interdetto abbia parenti i quali non si vogliono curare della sua posizione eccezionale, sebbene la causa della sua interdizione sia affatto cessata; se quindi il consiglio di famiglia non provoca la revoca dell'interdizione, egli rimane, a termini di quest'articolo, in quello stato finchè vive, giacchè non ha il diritto esso stesso di adire il tribunale, di giustificare la completa sua guarigione e di chiedere di essere rimesso nel pieno e libero esercizio de' suoi diritti di cittadino; il che quanto sarebbe assurdo non è mestieri di dimostrarlo; epperò parmi al tutto evidente la necessità di esprimere nell'art. 353 che l'interdizione sarà rievocata ad istanza non solo dei parenti, del coniuge o del Pubblico Ministero, ma eziandio dell'interdetto.

Passo ora al titolo delle servitù.

L'art. 608 dispone in questi termini:

« Il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita nella via pubblica, nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

» Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca di non danno al fondo su cui viene concesso. »

L'articolo ha un ultimo capoverso sul quale richiamo la speciale attenzione del Senato, ed è questo:

« La stessa disposizione può applicarsi a chi avendo un passaggio sui fondi altrui abbisogni d'ampliarlo pel transito di carri e vetture. »

Quest'ultima parte dell'articolo 608 è affatto ignota nelle legislazioni vigenti tanto in Italia che in Francia; tutti questi Codici riconoscono bensì il diritto del proprietario, il quale non ha uscita libera sulla strada, di chiedere al vicino un passo sul suo fondo, mediante un'indennità; ricusandola il vicino, il Tribunale provvede; ma nessun Codice ha mai immaginato di ammettere che colui il quale non avendo libero passaggio alla strada, lo abbia ottenuto in forza di convenzione o di sentenza, possa una seconda volta costringere il vicino a cedergli una nuova porzione della sua proprietà per ampliare a suo capriccio questo passaggio. È principio che la proprietà è inviolabile, che non può essere toccata sotto nessun pretesto se non per utilità evidentissima, per una necessità assoluta. Il proprietario che non ha passaggio libero sulla strada, quando lo chiede e l'ottiene o per convenzione o per sentenza deve calcolare quali siano i bisogni della sua proprietà e formulare la sua domanda in termini tali che corrisponda a quei bisogni, ma una volta che è intervenuta una convenzione od una sentenza che ha determinato quale frazione della proprietà del vicino deve essergli ceduta, e che questo vicino nel cedergliela ha ordinato il suo potere sulla base della proprietà che gli lasciò libera la sentenza o la convenzione, è un'enormità l'annullare che il vicino possa una seconda volta saltar su e dire: non mi basta quello che mi avete dato, non curate le opere che avete fatte in contiguità della strada che mi avete dovuto cedere, ora voglio avere un passo più comodo, datemene quindi un'altra porzione.

Ben si sa quanto siano frequenti e tenaci le contestazioni, le liti di animosità fra contigui proprietari, e non è forse un darvi un pretesto maggiore il lasciare la facoltà ad un proprietario molesto, e forse anche maligno, il quale soffre di mal'occhio la contiguità di un vicino col quale suppongo non simpatizzi di lasciargli, dico, la facoltà di molestarlo in tal modo ripetutamente in giudizio? Quale così forte ragione vi può essere per introdurre questa pericolosa novità nel Codice italiano? Evidentemente nessuna, perchè come ho già detto, il proprietario che non ha una libera uscita sulla strada, può estendere la sua domanda fin dove le esigenze reali della coltura dei suoi fondi lo richiedono; quindi lo credo che sia far opera savissima il sopprimere l'ultimo capoverso di questo articolo.

Vengo all'articolo 651 il quale dispone che: « Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla sua mancanza, che col mezzo di un

documento, il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo servente. »

Stando ai termini di questa disposizione non sarebbe permesso di supplire alla mancanza del titolo costitutivo di una servitù, con una sentenza che avesse riconosciuto il relativo diritto, e ciò perchè quest'articolo non ammette che quei titoli, che provengono dal proprietario del fondo servente; ora qual titolo qual documento è meno irrevocabile, meno equivoco, meno sospetto di una sentenza emanata in contraddittorio delle due parti interessate, la quale abbia riconosciuta l'esistenza della servitù?

Meglio quindi provvede l'articolo 653 del Codice Albertino, il quale fra i documenti atti a giustificare l'esistenza d'una servitù, in mancanza del titolo costitutivo di essa ammette la sentenza: credo per conseguenza che convenga emendare l'articolo del progetto redigendolo in questi termini: « Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla mancanza di esso che col mezzo di una sentenza dichiarativa della servitù, o di un documento proveniente dal proprietario del fondo servente il quale ne contenga la ricognizione. »

Passo ora a fare alcune osservazioni relativamente al testamento olografo.

Questo testamento, secondo la disposizione dell'articolo 797, è dispensato, si può dire, da ogni formalità atta a garantirne l'autenticità; esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e ciò basta alla sua validità.

Il Codice contempla tre forme di testamenti, due notarili ed una privata; delle due notarili, una è pubblica e l'altra segreta.

Tanto nel testamento pubblico quanto nel testamento segreto il legislatore ha dimostrato quanta sia la sua diffidenza relativamente a questo atto così importante della vita dell'uomo; quanto tema le alterazioni, quanto tema le sottrazioni, epperò lo volle circondato di formalità infinite.

Qualunque di queste formalità sia violata, è comminata la nullità del testamento: dunque il legislatore dimostra che poco confida sulla sincerità di un atto qual è il testamento, epperò ha voluto circondarlo di infinite cautele. Ma ad un tratto dimenticando questa diffidenza e passando all'eccesso contrario di fiducia, permette al cittadino di testare come gli pare e piace senza soggettarlo ad osservare nessunissima formalità, tranne la scritturazione e la firma dell'atto.

Ma, o non è giustificata la diffidenza massima che il legislatore mostra nei testamenti notarili, o non è concepibile la cieca fiducia che mostra di riporre nella sincerità dei testamenti privati.

Nessuno ignora con quanta facilità si possa alterare una scrittura; sappiamo con quanta facilità si possa sostituirne una ad un'altra; epperò savamente provvede il legislatore quando poco fidando nella onestà altrui vuole circondare i testamenti di molte cautele. Ma evi-

dentemente cade in errore quando non teme che il testamento olografo sia sostituito ad un altro, sia falsificato completamente.

Si sa quanto presentemente sia facile il falsificare una scrittura; vi son dei metodi di calligrafia, quello singolarmente che chiamano americano, il quale è ridotto ad un meccanismo talmente esatto che chiunque si dia a quel modo di calligrafia imita facilmente il carattere altrui; epperò se lasciate che un testamento non sia soggetto ad altra formalità fuori di quella di essere scritto e sottoscritto dal testatore, voi vedete a quali pericoli esponete le disposizioni testamentarie.

Anche nel Diritto Romano era ammessa questa specie di testamento, ma era ammessa soltanto in certi casi, nei casi cioè in cui il sospetto dell'alterazione non esisteva, od era remotissimo.

Il Diritto Romano ammetteva la forma del testamento olografo solo per il padre il quale testava, ripartendo la sua successione fra i figli; in questo caso il timore della falsificazione era lontanissimo; ma quando il testamento contiene le sue principali disposizioni ed anche tutte le sue disposizioni a favore di terza persona, l'interesse di falsificare si comprende agevolmente da chicchessia, e se questo interesse è sussidiato dalla somma facilità di farlo, i casi di falsificazione si produrranno con una frequenza corrispondente alla facilità ed alle tentazioni.

Io quindi non dico che si debba impedire il testamento olografo, ma credo che utilmente si possa mantenerlo, limitandone la facoltà nel solo caso che merita maggior riguardo, come è appunto quello del padre di famiglia che disponga del suo patrimonio fra i suoi figli. Pertanto alla disposizione del progetto io vorrei sostituita la seguente:

« Il testamento olografo dev'essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

» Questa forma di testamento è ammessa solamente quando l'istituzione di erede sia fatta esclusivamente a favore dei figli, o discendenti, o ascendenti, o del coniuge del testatore, ed i legati a favore di altre persone non eccedano in complesso il decimo dell'eredità. »

Vengo ora a parlare di un'altra questione già trattata dall'onorevole Senatore Arnulfo, col quale mi piace assai di trovarmi d'accordo.

Egli ha criticato la soppressione, l'abolizione, dirò, della diseredazione, ed io credo che questa critica sia giustissima, perchè nessuno può disconoscere che la tendenza generale del nuovo Codice manifesti nel legislatore la volontà di attenuare sempre maggiormente l'autorità paterna e di crescer libertà alle azioni del figlio; e starà bene, sarà conforme alle esigenze del secolo. Io non tratto la questione sotto questo rapporto, ma dico, se voi allargate di molto la libertà del figlio, se voi circoscrivete in strettissimi limiti l'autorità paterna, non provocate almeno il figlio a calpestare il precetto santissimo che gli avete fatto nell'art. 234, ove è detto che il figlio, qualunque sia la sua età, deve

onorare e rispettare i genitori. Perchè vorrete voi mettere il cattivo figlio nella tentazione di negare impunemente gli alimenti ai suoi genitori; di ricusare di prenderne cura se diventino furiosi, dementi, di trascurare di redimerli, potendolo, dalla prigione, o di difenderli da grave pericolo di ferite; di farsi colpevole di sevizie, o di altri delitti contro i genitori; di intentare un'accusa ed esporli ad una pena esecutiva; od infine di disonorarli abbandonandosi ad una turpe scostumatezza?

Non sarebbe forse un insultare all'autorità paterna il lasciare fino a questo punto impuniti i travimenti del figlio?

Come bene osservava il Senatore Arnulfo intorno a questa questione è insufficiente ciò che dispone il progetto circa i casi di indegnità di succedere: questi casi sono i più gravi, e quando si verificano la legge pronuncia l'assoluta esclusione dalla successione, il che è perfettamente conforme a giustizia; ma non perciò si devono lasciare necessariamente imposti i meno gravi travimenti che ho tratte enumerati, e siccome non si potrebbe senza soverchio rigore estendere a questi la severissima sanzione stabilita per quelli, così è d'uopo ammettere la minaccia della diseredazione, la quale, mentre non chiude l'adito al pentimento del figlio e al perdono del padre, non ha luogo in caso di silenzio di quest'ultimo, e non può tampoco essere inflitta da esso capricciosamente tostochè il testatore deve dichiararne i motivi, e questi non si ammettono se l'erede non li dimostri sussistenti.

Con tale sistema adunque, per una parte non si dà troppa autorità ai padri perchè non si lascia ad essi assoluta libertà d'infliggere la diseredazione; e per l'altra si pone un freno ai trascorsi dei figli, i quali hanno già dalla legge più che larga libertà d'azione.

Io quindi non vorrei, per non alterare, come ho detto in principio, la numerazione del Codice, introdurre un capo speciale sulla diseredazione, come è nei Codici attualmente vigenti in Italia, ma proporrei semplicemente che nell'articolo 835, ove è detto: « La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti sopra menzionati in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o alcuna condizione.

Si aggiungessero i seguenti capiversi:

« Può però essere privato della legittima il figlio o discendente il quale per espressa dichiarazione scritta nel testamento e provata vera dall'erede, si trovi in uno dei casi seguenti:

- » 1. Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al testatore;
- » 2. Se divenuto il testatore furioso o demente, lo abbia abbandonato senza prenderne alcuna cura;
- » 3. Se potendo redimere il testatore dalla prigione o difenderlo da grave pericolo di percosse o ferite, abbia, senza ragionevole motivo, ommesso di farlo;
- » 4. Se siasi reso colpevole di sevizie o di altro

delitto verso uno dei genitori od abbia contro l'uno o l'altro intentata un'accusa che lo abbia esposto ad una pena affittiva;

» 5. Se la figlia o discendente sia pubblica mettrice.

» Quando una delle suindicate cause, espresse nel testamento, sia dall'erede provata, la legittima è devoluta ai figli o discendenti di colui cui fu tolta dal testatore, salvo in ogni caso a favore di esso il diritto agli alimenti strettamente necessari: qualora la causa indicata nel testamento non sia dall'erede provata, il figlio o discendente stato privato di ogni quota ereditaria, avrà diritto alla sola legittima. »

Domando un momento di riposo.

La seduta è sospesa per pochi minuti.

Presidente. Si riprende il discorso del sig. Senatore Castelli Edovardo.

Senatore **Castelli E.** Una innovazione sommanente importante che sarebbe introdotta nel progetto del nuovo Codice, sulla quale chiamo specialmente l'attenzione del Senato e del signor Ministro si è quella per cui è conceduta una riserva obbligatoria a favore del coniuge superstite e dei figli naturali.

Il Senato sa perfettamente che in veruno dei Codici italiani come neanche nel Codice francese, è fatta una riserva obbligatoria nè a favore del coniuge superstite nè a favore dei figli naturali.

Ora il progetto di nuovo Codice ha mutato affatto sistema; esso crea le riserve tanto a favore del coniuge superstite quanto a favore dei figli naturali.

Comincerò a parlare delle riserve a favore del coniuge.

A questo riguardo il nuovo Codice si esprime nei seguenti termini:

« Art. 839. Il coniuge contro cui non esiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sull'eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge. »

« Art. 840. Se il testatore non lascia discendenti, ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto. »

« Art. 841. La quota di usufrutto del coniuge è il terzo quando il testatore non lasci discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima. »

Di quanta importanza sia questa nuova parte di legislazione a nessuno può sfuggire.

Secondo le migliori legislazioni attualmente vigenti, è provveduto all'avvenire del coniuge superstite in caso di successione intestata, nei casi cioè in cui il legislatore supplisce alla presunta volontà del defunto. Il legislatore, secondo i Codici attuali, ha supposto che il coniuge defunto, se avesse testato, avrebbe lasciato al coniuge sopravvivate una porzione della sua eredità;

che se non avesse voluto lasciargliela, avrebbe testato, disponendo altrimenti della sua sostanza. Quanto sia provvida questa disposizione non è mestieri di dimostrarlo con lung'i argomenti; nè mi sarà molto difficile di dimostrare quanto per contrario sia pericolosa l'innovazione che si vorrebbe attualmente introdurre col convertire la presunzione che finora il legislatore ha unicamente ammessa pel caso di successione *ab intestato*, in un diritto positivo, in una obbligazione imprescindibile imposta al coniuge premoriente.

Evidentemente il potere che aveva un coniuge testando di privare il coniuge sopravvivate di una porzione qualunque della sua eredità, è un freno efficacissimo, è un mezzo opportunissimo di mantenere nei giusti limiti, in onesti rapporti, un coniuge verso dell'altro. Difatti, chi non vede quanto facilmente una moglie si lascierebbe trascinare fuori de' suoi doveri se sapesse che qualunque sia la sua condotta, il marito morendo non può privarla di una porzione della sua eredità; quanto facilmente il marito potrebbe trascorrere ad atti oppressivi contro la moglie, se non sapesse che questa può negargli nella sua successione qualunque parte delle sue sostanze?

Ma, si dice, il legislatore non disarmo il coniuge premoriente. Difatti il diritto che la legge accorda al coniuge superstite, lo limita, facendolo cessare nel caso in cui lo stesso coniuge superstite sia stato colpito da una sentenza di separazione.

È questo sì credo un correttivo efficace? Io lo credo, mi si passi l'espressione, un correttivo immorale.

Tutti sanno che nelle famiglie non ci è sempre la massima armonia; tutti conoscono che nelle famiglie pur troppo accadono trascorsi per parte della moglie, pur troppo accadono eccessi cagionati dall'incondotta del marito. Ma questi eccessi per parte del marito, quest'incondotta per parte della moglie si dovranno pubblicare, si dovrà fare un giudizio scandaloso che, disonorando la moglie, non onora certamente il marito? Un giudizio che metterà i figli in condizione di disprezzare la madre di disprezzare il padre? O per evitare questo scandalo si vorrà costringere il marito che ha gravissime ragioni di malcontento contro la moglie, e così la moglie malmenata dal marito, si vorrà costringerli a lasciarsi una parte della loro eredità? Evidentemente questo stato di violenza legale sarebbe incompensabile. E queste sicuramente sono le ragioni per cui in tanto rinnovarsi di legislazioni, tutte hanno sempre limitato i diritti dei coniugi superstiti alle successioni intestate.

Io quindi punto non dubito che mentre la disposizione nei termini nei quali è concepita, condurrebbe a disastrose conseguenze, il limitarla nei termini poco presso ammessi dall'attuale legislazione sia un atto giusto e provvido.

Fra i codici attuali ve ne è alcuno che non solamente assicura al coniuge superstite una porzione di eredità in caso di successione intestata, ma provvede

anche in certi limiti al caso di successione testamentaria e stabilisce che in questo caso, astruendo dalla considerazione della separazione, o non fra i coniugi, se il coniuge superstite non abbia mezzi sufficienti di sussistenza, si possa, anche quando il coniuge defunto abbia testato senza lasciargli nulla, si possa, dico, mettere a carico dell'erede un assegnamento a titolo di supplemento di alimenti. Così fra gli altri il Codice lombardo.

Io quindi proporrei che l'articolo 889 si concepisse in questi termini:

« Il coniuge contro cui non sia stata proferita sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto agli alimenti sulla porzione disponibile dell'eredità dell'altro coniuge, semprechè non bastino al conveniente di lui sostentamento le particolari sue sostanze e ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali. »

▲ proposito delle convenzioni matrimoniali, io ne traggio argomento per giustificare maggiormente la mia proposizione, che non sia cioè, conforme a veri interessi della società e delle famiglie di riservare una quota ereditaria al coniuge superstite nelle successioni testamentarie.

Il Codice prima di tutto concede all'altro coniuge i lucri dotali; in secondo luogo i coniugi al momento in cui concludono il contratto di matrimonio sono abilitati a fare qualunque convenzione atiniva di stipulare a rispettivo vantaggio.

Quindi non è a dire che non concedendo al superstite il diritto di avere una porzione sulla successione testamentaria dell'altro coniuge gli si neghi un diritto che gli sia giustamente dovuto.

In conseguenza senza aggiungere altro mi limito ad esprimere la speranza, che il signor Ministro, valendosi delle facoltà che gli dà la legge, riformerà l'articolo 839 nei termini di cui ho dato lettura.

Passo ora alla riserva a favore dei figli naturali.

Io non oppugnerò il principio; ammetterò anzi volentieri (quantunque anche questo sia un sistema nuovo affatto nelle legislazioni presenti), che ai figli naturali, che si trovano nella condizione dei figli, che possono essere legittimati, ai figli, voglio dire, legalmente riconosciuti, si attribuisca una quota nella successione tanto testamentaria, quanto intestata; sostengo però che nella creazione di questo nuovo diritto, gli autori del progetto sono caduti in un errore che è sommamente grave.

Essi hanno stabilito, che al figlio naturale sia riservata la metà di ciò che la legge riserva a favore del figlio legittimo.

Qui non istà la difficoltà.

Hanno inoltre stabilito, che questa metà da attribuirsi ai figli naturali si prelevi dalla porzione disponibile: e qui sta appunto l'errore. La porzione disponibile il nuovo Codice la fissa invariabilmente alla metà del pa-

trimonio, diversamente da altri Codici che ne fissano la misura in ragione inversa del numero dei figli.

Ora vi porrò sott'occhi un'ipotesi nella quale la porzione disponibile scompare quasi intieramente: ed una seconda ipotesi nella quale, a misura che aumenta il numero dei figli, si accrea la porzione disponibile: precisamente il rovescio di ciò che dovrebbe accadere.

Dice il progetto all'art. 842: « Quando il testatore lascia figli, od ascendenti legittimi, e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi avranno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi. »

» Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali saranno numeri anche i figli legittimi. » Soggiunge poi nell'art. 845: « La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porterà diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e formerà così una detrazione della parte disponibile. »

Supponete ora un testatore, padre di famiglia, che lasci un patrimonio di 120,000 lire e che abbia un figlio legittimo, e due figli naturali, e lasci il coniuge superstite.

In qual modo si dovrebbe dividere imprescindibilmente questo patrimonio, a termini del progetto?

Il figlio legittimo che ha diritto alla metà del patrimonio preleverà lire 60,000. Ciascuno dei figli naturali avendo diritto alla metà di ciò che loro sarebbe dovuto se fossero legittimi, preleverà il 12° dell'asse ereditario, e così tra ambedue la somma di lire 20,000: e finalmente il coniuge superstite avrà diritto ad usufruire il quarto del patrimonio lasciato dal coniuge premorto, ascendente a lire 30,000; donde la conseguenza, che mentre la legge ha per regola generale fissata alla metà del patrimonio, la porzione di cui può disporre ogni testatore a suo piacimento, nella premessa ipotesi invece questa porzione si troverà ridotta ad una duodecima parte.

Ora supponete invece che questo stesso padre di famiglia il quale ha 120 mila lire lasci quattro figli legittimi, due figli naturali ed il coniuge superstite; in tale ipotesi eccovi come si dividerà l'eredità.

Ai quattro figli legittimi è dovuta la metà fra tutti, ossia 60 mila lire; ai due figli naturali spetta la metà di un duodecimo, perchè essi sono due, e quattro i figli legittimi che fanno numero per determinare la riserva a favore dei figli naturali; dunque costoro riceveranno 5 mila lire per ognuno e così tra tutti e due 10 mila lire; al coniuge superstite è riservato il quarto, in 30 mila lire; il che forma in totale la somma di 100 mila lire; donde segue che quegli che ha lasciato tre figli, su 120 mila lire disporrà di lire 10 mila, mentre quello che ha lasciato 6 figli disporrà di lire 20 mila; cosicchè la porzione disponibile, contrariamente ai principii i più ovvii del diritto, si aumenterebbe in ragione diretta del maggior numero dei figli. Ora io chiedo se questa non sia un'assurdità inammissibile?

Io credo che basta di averla accennata perchè il Senato sia condotto ad ammettere che questa assurdità deve scomparire dal Codice; e può scomparire con molta facilità senza alterare nella sua sostanza, ne' suoi principii direttivi il progetto del Codice. Dicasi che la riserva a favore dei figli naturali si prenderà sulla porzione vincolata, ed ogni difficoltà sarà eliminata.

Quale ragione invero vi può essere di prenderla dalla parte libera? Tostorhè la legge stabilisce che ogni cittadino ha diritto di disporre di una metà della sua sostanza, perchè mai, per la sola esistenza di un figlio naturale riconosciuto, di un figlio cioè che potrebbe essere legittimato la riserva a suo favore si dovrà prendere dalla porzione disponibile?

Io per conseguenza non esito a chiedere al signor Ministro che riformate le varie disposizioni relative a questa riserva, dopo la disposizione di cui ho già dato lettura relativamente al coniuge, si stabilisca nell'articolo 845 che:

« La porzione dovuta ai figli naturali sarà prelevata dalla parte vincolata dell'eredità; il di più della porzione medesima si aggiunge alla quota legittima riservata ai discendenti legittimi ed agli altri ascendenti.

» Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali faranno numero anche i figli legittimi ecc. » come è detto nel relativo articolo del progetto.

Ora debbo passare all'esame di un'altra questione che ha già formato oggetto di considerazioni sommamente pregievoli dell'onorevole Senatore Arnulfo, voglio parlare della prova testimoniale.

Il Senatore Arnulfo vi ha già ricordato come nella massima parte dei Codici italiani e nella legislazione francese, la prova testimoniale sia limitata a somme piuttosto modiche; come il Codice napoletano la limita a 200 lire, come altri Codici italiani la limitano a lire 150, come infino il Codice subalpino la limita a lire 300, mentre il progetto invece l'estenderebbe a lire 500.

Può dirsi provvida questa maggior latitudine lasciata alla prova testimoniale? non lo credo: la credo invece pericolosissima. E certo niuno vede una ragione che possa appoggiare questa estensione. Se si ricerchi la causa determinante la legge ad ammettere la prova testimoniale non si può rinvenirla altrove che nel pensiero di supplire all'impossibilità di procurarsi la prova scritta per parte di coloro che non sanno leggere e scrivere; e associalmente la ragione è questa. Vi ha ancora un'altra ragione, che cioè per convenzioni tenui non sia giusto di assoggettare le parti ad un dispendio anche minimo di una scrittura privata.

Ma la ragione principale è indubbiamente quella di venire in aiuto degli ignoranti; di quelli che non sanno nè leggere nè scrivere.

Ciò premesso, io dico; il Codice francese che conta circa 60 anni di osservanza, non ammette la prova testimoniale per somma maggiore di 150 lire, e sapete in quali condizioni di istruzione pubblica ciò si faceva?

Quando la classe inferiore della società ignorava affatto le lettere e non aveva nessuna istruzione; e ciò nullameno allora si credette di provvedere sufficientemente ai diritti dei cittadini limitando la prova testimoniale a lire 150.

Ciò premesso io trovo molto singolare che in oggi, in cui non vi ha, si può dire verun comune nel quale non siavi una scuola elementare, dimodochè chicchessia è abilitato ad imparare senza spese veruna a leggere e scrivere, quando perfino nei reggimenti si insegna ai soldati a leggere e scrivere ed a far conti, quando perciò è di tanto diminuito il bisogno della prova testimoniale, trovo, dissi, assai singolare, che in luogo di restringere la facoltà del valersi di tal genere di prova, si venga invece ad aumentarla, quasi anzi a triplicarla.

In verità, o Signori, che io non saprei a qual ragione appoggiare simile innovazione.

Si sa che la prova testimoniale fu sempre limitata a quelle somme che difficilmente potessero fornir modo a corrompere i testimoni. Ora si vorrà forse dire che chi voglia carpire 500 lire, se voi lo abilitate a provare il preteso suo credito con testimoni, non potrà facilmente con questa somma di lire 500 corrompere e procurarsi due compiacenti testimoni?

Davvero che io questa credenza io ci trovo più che dell'ingenuità, massime che nessuno di noi ignora come in qualche località non sia sconosciuto il mestiere di testimonio, il che significa testimonio falso; e sarà a fronte di ciò che, mentre in tutte le legislazioni si tiene in stretto limite la prova per testimoni, noi l'allargheremo sino a 500 lire!

Disposizione più improvvida di questa, per dire il vero, io non me la saprei immaginare, e quindi senza spendere altre parole e senza abusare maggiormente della pazienza del Senato, io mi limito ad esprimere il desiderio che l'articolo 1374, e quelli altri che vi hanno relazione siano modificati in modo che il valore sino a cui è ammessa la prova testimoniale, sia limitato a lire 200 come è nel Codice napoletano.

Relativamente alla prova testimoniale mi occorre ancora di fare un'avvertenza sull'articolo 1380 che è così concepito:

« Le regole sovra stabilite soggiacciono ad eccezione quando vi è un principio di prova per iscritto. »

Diversamente da questo articolo, l'art. 1460 del Codice Albertino, mentre ammette la prova testimoniale in concorso del principio di prova scritta, dichiara però che ciò si applica solo ai casi in cui si tratti di convenzioni che possono farsi per scrittura privata; e ciò si comprende; quando invece se si lascia la disposizione nei termini più larghi in cui è concepita nell'articolo 1380 ne conseguirà che per quelli atti che la legge vuole imperativamente che siano fatti per atto pubblico se vi sarà un principio di prova scritta, i medesimi si potranno provare per testimoni, e quindi la ragione che ha determinato il legislatore a non volere che certe

convenzioni si provino altrimenti che coll'atto pubblico sarà trasandata affatto, e la legge sarà violata.

Ecco alcuni casi in cui la legge per gravissime ragioni prescrive assolutamente l'atto pubblico.

Il riconoscimento dei figli naturali non si può fare altrimenti che per atto pubblico, come pure non si possono fare che per atto autentico, l'atto di matrimonio, le convenzioni matrimoniali e le donazioni.

Ora, se si dice semplicemente che le regole stabilite soggiacciono ad eccezione quando vi è un principio di prova scritta, ne verrà la conseguenza che una semplice lettera nella quale un individuo abbia dichiarato di voler riconoscere un figlio naturale, basterà per fare ammettere la prova testimoniale del preteso riconoscimento, mentre la legge vuole, appunto per evitare ogni pericolo in materia così delicata, che cotali riconoscimenti siano fatti immancabilmente per atto pubblico. Altrettanto si dica delle donazioni, e delle convenzioni matrimoniali che la legge non vuole che, pendente matrimonio, si possano come che sia variare.

Una letterina del marito che accenni l'intenzione di favorire la moglie sarebbe un principio di prova scritta che basterebbe a far ammettere la prova testimoniale per qualunque somma, onde creare, anche con danno degli eredi necessari, ed a favore di un coniuge, un diritto che la legge ha voluto che non si potesse creare pendente matrimonio.

Quali semplici cenni bastano a persuadere il Senato, a dimostrare al signor Ministro che la disposizione del Codice Albertino era assai più provvida e che quindi conviene di ripristinarla, aggiungendo alle parole dell'art. 1380 la limitazione sovra menzionata, così concepita:

« Soggiaceranno ad eccezione quegli atti che possono farsi per scrittura privata quando vi è un principio di prova scritto. »

Ora debbo nuovamente intrattenere il Senato sopra una questione già trattata dall'onorevole Arnulfo, voglio dire dei contratti di compra e vendita fra i coniugi.

Signori, avete già sentito dal dotto collega che ho nominato, che questa facoltà di compra e vendita fra i coniugi ammessa qual regola generale dal progetto, è invece solo in via eccezionale concessa dai Codici Albertino, napoletano, parmense, e francese. E perchè non è ammessa sempre da questi Codici? Evidentemente a motivo dei pericoli che trae seco. L'influenza che il marito esercita sull'animo della moglie, l'influenza che spesso in un grado anche maggiore esercita la moglie sull'animo del marito fa sì che, se vi è libertà fra loro di contrattare compre e vendite, i rispettivi patrimoni possono essere assorbiti o dall'uno o dall'altra con grande pregiudizio loro, e soprattutto degli eredi.

Questa è la principale ragione per cui i Codici che ho testè indicati circoscrivono la facoltà di vendere o comprare fra i coniugi a quei soli casi, nei quali è escluso il pericolo cui ho accennato.

Non è però da meravigliare che gli autori del pro-

getto abbiano ammessa senza limitazione la facoltà di stipulare questi contratti fra coniugi. Questo anzi era un logico corollario di un altro principio posto nel Codice dagli autori del primitivo progetto.

Secondo quel progetto la donna maritata disponeva liberamente delle cose sue indipendentemente da qualsivoglia autorizzazione, ed era perciò pareggiata completamente al marito; il che essendo, non sarebbe stato logico di introdurre limitazioni a tale libertà, le quali fanno presupporre una dipendenza della moglie dall'autorità maritale.

Ma ora che la moglie, secondo l'attuale progetto del Codice, è posta sotto la tutela, direi, del marito, di guisa che non può disporre delle cose sue senza la di lui autorizzazione, mentre manca quella considerazione a cui ho testè accennato, risorge quella contraria che ha determinato gli autori dei Codici che ho indicati a non permettere in modo generale le vendite tra coniugi.

Vero è che nei casi di vendita per parte della moglie a favore del marito, la necessità di riportarne dal tribunale l'autorizzazione, che in questo caso non potrebbe esserle impartita dal marito, potrebbe in certa guisa neutralizzare l'influenza di quest'ultimo sull'animo della moglie.

Se non che questa considerazione non sarebbe di verun peso nei casi di vendita che il marito facesse alla moglie, tostochè se a questa è interdotta la facoltà di alienare le sue possidenze immobiliari, senza l'autorizzazione del marito, od occorrendo, del tribunale, un uguale divieto non le è fatto nel caso di compra, che può sempre stipulare senza veruna autorizzazione di chicchessia.

Dunque tutti gli effetti temuti dall'influenza del marito sull'animo della moglie se non si verificerebbero con tanta facilità nel caso della vendita fatta dalla moglie, perchè interverrebbe l'autorità tutelare del tribunale, si verificerebbero nella loro pienezza nel caso contrario che la moglie comprasse dal marito.

Ma, a parte il pregiudizio che ho già indicato, di spostare cioè i patrimoni fra i coniugi, ne verrebbe la conseguenza facilissima, che, la disposizione dell'articolo 1485 del progetto il quale vieta ai coniugi di farsi, durante il matrimonio, alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e colle regole stabilite per tali atti, diverrebbe illusoria: e quindi, per ovviare a questi inconvenienti io propongo al signor Ministro di voler nell'articolo 1488 del progetto, in cui è detto che possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta, aggiungere i seguenti capiversi, cioè formulare così l'articolo 1488.

« Possono comprare o vendere, tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

» Fra coniugi il contratto di compra-vendita può solo aver luogo ne' casi seguenti:

» Quando la moglie cede al marito beni in pagamento di una somma da lei dovutagli per dote;

» Quando la vendita o cessione che un coniuge fa all'altro ha per causa il pagamento di un altro credito del coniuge acquirente, o l'investimento del danaro che si provi di sua ragione.

» In questi casi però le ragioni degli eredi delle parti contraenti restano intatte, quando ne derivi qualche vantaggio indiretto al coniuge. »

Mi occorre ancora di trattenere alquanto il Senato sopra una questione sommamente grave, voglio dire sulla questione della libertà dell'interesse convenzionale, sulla quale ha già avuto occasione egualmente il Senatore Arnulfo di trattenere il Senato.

La questione della libertà dell'interesse convenzionale fu già in Francia oggetto di grave disquisizione.

Sulla fine del secolo scorso la Francia repubblicana dichiarò libero l'interesse convenzionale. Questa legge stette in esecuzione fino al principio dell'Impero, anzi fino al 1807; nel quale anno dovendosi, a termine del Codice Napoleone, il quale prescriveva che al tasso dell'interesse legale, o convenzionale si provvederebbe con legge speciale, provvedere su di questo oggetto importantissimo, il Ministro della Giustizia propose la questione all'esame del Corpo Legislativo, ed in quella circostanza l'oratore del governo intraprendendo la discussione di così grave questione così si esprimeva:

« Il est reconnu que le taux excessif de l'intérêt de l'argent attaque la propriété dans ses fondements; qu'il ruine l'agriculture; qu'il empêche les propriétaires de faire des améliorations utiles; qu'il corrompt les véritables sources de l'industrie; que par sa pernicieuse facilité de procurer des gains considérables, il détourne les citoyens des professions utiles et modestes; enfin qu'il tend à ruiner des familles entières et à y porter le désespoir. »

Queste considerazioni prevalsero dinanzi al Corpo legislativo, e fu stabilito che nelle materie civili l'interesse convenzionale non potesse eccedere il 5 0/0, e che in materia commerciale si potesse convenire il 6 0/0.

Questa legge è tuttavia in vigore in Francia: però attualmente anche ivi la questione si agita nuovamente, anzi, secondo ho potuto raccogliere da recenti giornali, essa è ora deferita all'esame di quel Consiglio di Stato. Ma già prima di sottoporla all'esame del Consiglio di Stato il governo aveva in proposito interrogata la magistratura, la quale per la maggior parte si è pronunciata contraria alla libertà dell'interesse, mentre un'altra parte di essa ha emesso un voto misto in questo senso, che pur sostenendo la necessità di mantenere limitato l'interesse per le contrattazioni civili non ha dissentito che si lasciasse libero l'interesse in materia commerciale. R, ripeto, secondo si può ricavare dai giornali recenti, il Consiglio di Stato entrerebbe di preferenza nella sentenza che l'interesse in materia civile si potesse alquanto allargare, vale a dire estenderlo al 6 0/0, e che l'interesse in materia commerciale possa lasciarsi illimitato.

Io non esito a dire che mi accosterei molto volentieri a questo partito.

Nelle antiche provincie con legge del 1857 fu importata tra noi la libertà assoluta dell'interesse e fu eretta in legge. Ma quali ne sono state le conseguenze?

Io sicuramente non ho potuto procurarmi dati precisi da sottoporre all'apprezzamento del Senato; ma so dire che in Sardegna dove io sono rimasto due anni dopo che questa legge vi funzionava, in Sardegna mi risulta positivamente che molti prestiti con ipoteca si sono fatti al 10, al 12, al 15, al 20 0/0: mi risulta poi egualmente in modo anche più positivo che in un paese esclusivamente agricola non lontano da questa città, un capitalista che non teme la concorrenza, perchè unico in quel paese, come avviene in quasi tutti i piccoli paesi di provincia, in pochi anni, in seguito di un gran numero di prestiti fatti al 10, al 12 0/0 con ipoteca, è riuscito a far suoi quasi tutti i possedimenti dei piccoli proprietari di quel paese.

Ora se questo fatto che io garantisco per vero in quella località, succedesse egualmente in altre, nessuno può mettere in dubbio che il coltivatore il quale ha assoluto bisogno di un prestito di poche migliaia di lire a seguito di disgrazie sofferte, se è preso pel collo da un usuraio, il quale esiga il 10, il 12 0/0 con ipoteca, evidentemente costui è in breve rovinato: avvegnachè se deve sottostare a così ingorde ed esagerate usure è impossibile che possa prima della scadenza del termine fissato dal mutuante riavere il capitale mutuato per restituirlo: epperò in pochi anni, cumulando debiti a debiti, il suo stabile è inmancabilmente perduto.

A che adunque nel principio di questo secolo i fidecommessi si sono fatti scomparire assieme alle primogeniture, alle mani-morte, se quel frazionamento della proprietà immobiliare che si ebbe in mira nell'intento di far progredire l'agricoltura, sarebbe ora nuovamente succeduto da un novello riconcentramento di tali possidenze nelle mani di pochi avidi speculatori?

Ciò vorrebbe dire che voi andate a ritroso del secolo le cui manifeste tendenze sono dirette appunto a dividere e suddividere le proprietà immobiliari.

Temo di abusare della sofferenza del Senato, e, in conseguenza, su questa quistione non aggiungerò che una preghiera al Ministero.

Il signor Ministro che deve mettere ad esecuzione il nuovo Codice, non può a meno di preoccuparsi gravemente di questa questione, la quale, a seconda del modo in cui verrà risolta, potrà portare in Italia gravissime perturbazioni economiche. È vero che dal 1857 la libertà dell'interesse esiste nell'antico Stato di Sardegna e che eguale sistema è pure in vigore nella Toscana; ma queste provincie non formano che la minoranza del Regno Italiano, ed ora si tratta di estendere a tutto lo Stato questa innovazione gravissima per le sue conse-

guenze. Dunque prima di ammetterla bisogna pensarvi seriamente; bisogna accertarsi in modo migliore di quello che abbia potuto fare io del come abbia funzionato e funzioni, nell'antico Piemonte, la legge del 1857 e quali conseguenze ne siano derivate.

È ciò non è difficile. Il Governo che ha sotto le mani gli insinuatori, il Governo che ha sotto le mani i conservatori delle ipoteche, faccia fare apposite statistiche dei contratti di mutuo, che si sono stipulati nelle varie provincie dell'antico Stato di Sardegna, per atto pubblico e con ipoteca, e riconoscerà a quale indiscreto tasso questi contratti siano stati fatti e vedrà se non sia vero, che gli effetti di questa legge sono stati di moltiplicare gli usurai, che nulla hanno da temere dalla legge; mentre prima che questa esistesse, i danni che causavano i pochi usurai, costretti ad agire nel mistero per non essere colpiti dalla legge, ed a prestare con rischio di perdere il loro danaro, erano assai minori.

Dunque il Governo faccia questa verifica, che a lui non è difficile, ed io son convinto, che si persuaderà della necessità di non ammettere in modo così assoluto questo principio di libertà, che io vorrei limitato nel modo che proporrei colle disposizioni seguenti.

« Art. 1855: L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel 5 per cento in materia civile, e nel 6 per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

» L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, senza che tuttavia possa, nelle materie civili, eccedere la misura del sette per cento. »

Io vado più in là di ciò che consentirebbe la maggior parte della magistratura francese, al di là di ciò che sembra disposto ad ammettere il Consiglio di Stato dell'impero francese.

Poche cose mi restano a dire e termino l'incomodo che ho troppo lungamente dato al Senato. Devo ancora parlare del privilegio sui mobili.

La Commissione senatoria ha introdotto nel progetto una innovazione, che credo nella massima parte savia e conforme ai veri principii.

La Commissione ha abolito quasi interamente il privilegio sugli immobili, e specialmente il privilegio del venditore di un immobile: ed ha avuto ragione.

Il venditore di un immobile creditore del prezzo, iscriva la sua ipoteca per conservare il suo prezzo, e sarà sicuro di averlo. A che pro un privilegio il quale è un'insidia perchè non ha il vantaggio della pubblicità, e quindi può indurre in errore una terza persona? Ben fece quindi la Commissione ad abolire questo privilegio. Ma io vedo che ha esteso più oltre le sue disposizioni abolitive.

Essa ha anche tolto il privilegio al venditore del mobile, contrariamente a ciò, che si trova in tutti indistintamente i Codici.

Ho cercato se per avventura, nella relazione unita al progetto, si fossero esposti i motivi che avevano in-

dotto la Commissione a sopprimere il privilegio anche in questa parte, ma ho cercato invano. Nella relazione è accennata in genere la causa determinante dell'abolizione del privilegio del venditore dell'immobile, ma la ragione della soppressione del privilegio sul mobile non è indicata.

Ora è ingiusto che il venditore del mobile sia privato del privilegio per la ragione semplicissima che non ha nessun mezzo di assicurare a se stesso la consecuzione del prezzo, una volta che il mobile è consegnato al compratore; se gli si nega il privilegio il venditore non ha nessuna sicurezza, mentre questa stessa sicurezza che si nega al venditore del mobile, ritenete bene, si concede all'operaio che lo ha riparato od a chi lo ha conservato.

Ora vorrei mi si dicesse qual differenza si trova tra il diritto dell'artefice che ha costruito il mobile e quindi lo ha venduto e il diritto dell'artefice che lo ha successivamente riparato. Questi ha privilegio sul mobile semplicemente riparato e l'artefice che lo ha interamente costruito ne è privato dal progetto.

Ma evidentemente la differenza implica ingiustizia e danno del venditore. Quindi io credo che si debba ripristinare ciò che esiste in tutti i Codici italiani e nel francese, il privilegio cioè del venditore sul mobile da esso venduto.

Un'ultima avvertenza (ed ho finito l'incomodo al Senato), si riferisce al caso di interruzione della prescrizione: il progetto stabilisce che si ha come non interrotta la prescrizione se la intimazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita o per difetto di forme, se l'attore recede dalla domanda, ecc.

In nessun dei Codici italiani, neppure nel Codice francese è previsto il caso della nullità della citazione per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita.

Perchè si sarebbe introdotta nel progetto?

La persona che ha da far citare un debitore contro cui vuole interrompere la prescrizione dovrebbe far precedere un'indagine sulla condizione in cui si trova l'usciera rispetto al suo debitore per sapere se è competente o non a eseguire la sua citazione? Come potrà egli accertarsi che l'usciera non sia unita in parentela colla persona che deve citare? Come potrà verificare che un qualunque altro impedimento non esiste tra l'usciera e la persona da citare, per cui il primo sia nel caso di non avere facoltà di citare e intimare la citazione al secondo? Evidentemente sarebbe un costringerlo all'impossibile.

D'altronde quali sono le cause che determinano l'interruzione della prescrizione? Sono la manifestazione per parte di chi ha un diritto, della volontà di conservarlo.

Questa è la condizione dell'interruzione della prescrizione. Quindi purchè questa volontà sia in modo non equivoco manifestata, poco moltiplicar deve per gli effetti giuridici di tale manifestazione, che essa sia fatta per opera di un pubblico ufficiale, che scbbene sia relativa-

mente incompetente, ha tuttavia il mandato dalla legge di procedere agli atti capaci d'interrompere la prescrizione.

Ed è ciò così vero che la legge ammette la interruzione della prescrizione anche quando il debitore sia citato avanti un giudice incompetente: il che quanto sia più grave non è chi non scorga agevolmente. In effetto come si potrebbe ragionevolmente pretendere che valga ad interrompere la prescrizione, la citazione avanti un giudice incompetente e che il contrario avvenga solo perchè chi ha intimata la citazione non è competente a notificarla? Questa sarebbe un'assurdità della massima evidenza. Codeste sono tali cautele, che esaminate superficialmente sembrano savie ed opportune, ma chi si addentri nello esaminarle e si faccia ad immaginare un caso pratico, ne vede subito l'inconvenienza.

Quante volte può accadere, che un povero creditore estraneo al paese dove deve far seguire la citazione, si presenti all'usciera e gli dica, citatemi il tale: l'usciera che prende i diritti, fa la citazione, il povero creditore crede in buona fede di avere interrotta la prescrizione, niente affatto, l'usciera era incompetente, perchè aveva rapporti di parentela colla persona che doveva citare,

rapporti che il creditore nè conosceva nè poteva conoscere; ma il suo credito intanto è perduto.

Io spero che queste considerazioni faranno riconoscere al Senato e spero anche al signor Ministro quanto sia non solo conveniente, ma giusto, ma indispensabile che si tolga questa limitazione all'interruzione della prescrizione.

Detto, colla maggiore brevità che mi è stata possibile in tanta materia, le cose che io reputava di non poter tacere, onde il Codice possa essere pubblicato coi minori difetti possibili, io non ho più che a ringraziare il Senato della benevola attenzione colla quale gli è piaciuto di ascoltarini, e a pregare il signor Ministro di volere nella sua saviezza tener conto di questi miei qualunque siano avvertimenti fatti nel solo scopo di giovare al perfezionamento della legislazione che siamo chiamati a votare.

Presidente. Stante l'ora avanzata io credo di non dover più accordare la parola al Senatore Lauzi cui era dovuta riservandogliela per la seduta di domani che convoco all'ora già stabilita dal Senato, vale a dire al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).